



DECRETO N. 0020450/dec A/18 DEL 28.09.2018

**OGGETTO: Proroga del periodo di estrazione del sughero per l'anno 2018 , nelle foreste Demaniali di Gutturu Mannu, Monte Nieddu, Pixinamanna e Settefratelli**

### L'ASSESSORA

- VISTA la legge regionale n. 31 del 1998 e successive modificazioni;
- VISTA la legge regionale n. 1 del 1977;
- VISTA la legge regionale n. 26 del 1985;
- VISTA la legge regionale n. 4 del 1994 -Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla L.R 09.06.1989, n.37, concernente "Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola, in particolare l'articolo 27;
- VISTO Il proprio decreto n.7 del 12 aprile 2018
- VISTA L'istanza dell'Agenzia FORESTAS con la quale si richiede la proroga del periodo di estrazione del sughero, nelle foreste Demaniali di Gutturu Mannu, Monte Nieddu, Pixinamanna e Settefratelli, fino alla data del 15 ottobre c.a.
- VISTO Il parere favorevole espresso dal Corpo Forestale e di vigilanza ambientale, rilasciato in data 19 settembre 2018
- CONSIDERATO Che sussistono le condizioni per poter autorizzare la proroga richiesta
- RITENUTO di dover dare mandato agli Ispettorati del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di valutare la necessità di sospendere, con preavviso minimo di giorni 5, l'estrazione del sughero anche nel suddetto periodo, nei seguenti casi:
- urgente necessità di evitare di gravare di ulteriori stress vegetativi le piante defogliate da insetti, compromettendo ulteriormente lo stato fitosanitario e la stabilità del popolamento;
  - qualora eventuali condizioni ambientali avverse ostacolano gravemente il razionale distacco del sughero.

### DECRETA

art.1 Per l'attuazione dell'articolo 27 della legge regionale n. 4 del 1994, il periodo di estrazione



L'Assessora

del sughero per l'anno 2018, nelle sole foreste Demaniali di Gutturu Mannu, Monte Nieddu, Pixinamanna e Settefratelli, è prorogato fino alla data del 15 ottobre dello stesso anno.

- art. 2 L'estrazione del sughero può essere sospesa anche nel periodo di cui all'art. 1 con determinazione del Direttore del Servizio ispettorato del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, pubblicata sul sito istituzionale della Regione con preavviso minimo di giorni 5 e fondata sulle seguenti motivazioni:
- a) urgente necessità di evitare ulteriori stress a carico delle piante defogliate da insetti, compromettendo ulteriormente lo stato fitosanitario e la stabilità del popolamento;
  - b) qualora eventuali condizioni ambientali avverse ostacolino gravemente il razionale distacco del sughero.
- art. 3 I soggetti che intendono effettuare l'operazione di estrazione del sughero devono dare prima dell'inizio dei lavori comunicazione dell'operazione stessa alla Stazione forestale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ai sensi dell'art. 27 comma terzo della legge regionale n.4 del 1994.
- art. 4 Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale della Regione.

L'Assessora  
Donatella Spano